



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 11-07-2016

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
----------	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **undici**, alle ore **19:00** del mese di **luglio** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SALVATORE	P	RIBERA SEBASTIANO	P
MARCHESE GIUSEPPE	P	CANNELLA TOMMASO	P
SORBELLO GIUSEPPE	P	SCOLLO PIETRO	P
CARTA GIUSEPPE	P	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
CARUSO MIRKO	P	Scibilia Santo	P
RUSSO ALFREDO	A	ANNINO ANTONIO	P
LA ROSA SALVATORE	P	GALLO ERCOLE SALVATORE	P
MIDOLO SALVATORE	P	CASTRO GIUSEPPE	P
MAGNANO MASSIMO	P	DI DATO PAOLO	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 1

Assume la presidenza il **Dott. SBONA SALVATORE**, partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. CUNSOLO CARMELO**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assessorato
Ufficio TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 12-04-2016 N.43

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo | | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

SBONA SALVATORE		RIBERA SEBASTIANO	
MARCHESE GIUSEPPE		CANNELLA TOMMASO	
SORBELLO GIUSEPPE		COCO VINCENZO	
CARTA GIUSEPPE		SCOLLO PIETRO	
CARUSO MIRKO		GIAMPAPA GIUSEPPE	
RUSSO ALFREDO		ANNINO ANTONIO	
LA ROSA SALVATORE		GALLO ERCOLE SALVATORE	
MIDOLO SALVATORE		CASTRO GIUSEPPE	
MAGNANO MASSIMO		DI DATO PAOLO	
GIGLIUTO SEBASTIANO		SCOLLO ANTONINO	

La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del IV Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO”

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Preso atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;;

Visto l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Atteso che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

Preso atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

Evidenziato che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

Visto l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Visto il comma 700 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 “Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”;

Visto l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;



Considerato che le rilevante modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015;

Visti i pareri espressi dall'ANUTEL (Associazione Nazionale Degli Uffici Tributarie Enti Locali);

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto "ravvedimento intermedio" (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Verificato che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e delle disposizioni contenute nel comma 700, art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b- bis) e b- ter), che dispongono:

1. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
2. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

Evidenziato altresì che l'applicazione del ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

Verificato che l'adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso atto che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

Rilevata l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

Preso atto che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2016;



Vista la relazione del responsabile del servizio;

Vista l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

Verificato che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 , “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

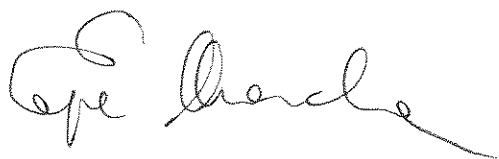
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

All'On.le Consiglio Comunale

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.



La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del IV Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO”

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Preso atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;;

Visto l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Atteso che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

Preso atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

Evidenziato che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

Visto l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Visto il comma 700 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 “Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”;

Visto l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevante modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015;

Visti i pareri espressi dall'ANUTEL (Associazione Nazionale Degli Uffici Tributarie Enti Locali);

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto “ravvedimento intermedio” (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Verificato che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e delle disposizioni contenute nel comma 700, art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b- bis) e b-ter), che dispongono:

1. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
2. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%,;

Evidenziato altresì che l'applicazione del ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

Verificato che l'adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso atto che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%,;

Rilevata l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

Preso atto che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2016;

Vista la relazione del responsabile del servizio;

Vista l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

Verificato che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 , “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

P R O P O N E

All'On.le Consiglio Comunale

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 3 dell'O.d.g. prot. n. 13899 del 30/06/2016 avente oggetto: **"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO"**

Il Presidente Sbona introduce l'argomento asserendo che la proposta contiene il parere favorevole del Revisore Unico e della Commissione competente, nonché il parere della Responsabile dei Servizi Finanziari.

In mancanza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti n. 20 (è entrato in precedenza il Cons. Russo)
 - votanti n. 20
 - voti favorevoli n. 20
- CON VOTI unanimi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Preso atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;;

Visto l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Atteso che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

Preso atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

Evidenziato che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

Visto l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Visto il comma 700 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 “Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”;

Visto l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevante modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015;

Visti i pareri espressi dall'ANUTEL (Associazione Nazionale Degli Uffici Tributarie Enti Locali);

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto “ravvedimento intermedio” (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Verificato che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e delle disposizioni contenute nel comma 700, art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b- bis) e b- ter), che dispongono:

3. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
4. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%,;

Evidenziato altresì che l'applicazione del ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

Verificato che l'adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso atto che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

5. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
6. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
7. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
8. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%,;

Rilevata l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

Preso atto che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2016;

Vista la relazione del responsabile del servizio;

Vista l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

Verificato che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 , “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere del Revisore Unico espresso con verbale n. 29 del 27/04/2016;

Visto il verbale n. 3 del 26/04/2016 della 3^ Commissione;

D E L I B E R A

CHE tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto;

DI PRENDERE ATTO che il predetto Regolamento avrà efficacia dal 1° Gennaio 2016;



COMUNE DI MELILLI

Prov. di Siracusa

Prot. n. _____

UFFICIO TRIBUTI

L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

RELAZIONE

I rapporti tra contribuenti ed ente impositore sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, questi rappresentano un aspetto delicato nella fase della riscossione delle entrate tributarie.

L'ufficio deputato ai controlli ed alle verifiche tributarie è tenuto ad assumere un rapporto collaboratorio con i contribuenti, quando questi intendono regolarizzare situazioni debitorie.

Per conseguire l'ambito obiettivo, l'ente impositore ha a disposizione strumenti deflattivi del contenzioso, che consentono di dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere. Fra le possibilità fornite ai Comuni dalla vigente normativa, ha assunto un ruolo sempre più rilevante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

Tale istituto ha la duplice finalità di rendere partecipe il contribuente nell'azione che gli consente di sanare una propria posizione debitoria e, contestualmente, rappresenta un determinante strumento deflativo del contenzioso.

Pertanto il contribuente che intende intervenire per correggere un errore commesso in ambito tributario, può regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento di quanto dovuto, prima che l'ente impositore provveda a notificargli l'avviso di accertamento per omesso/tardivo pagamento. La sanatoria è possibile versando, contestualmente all'imposta dovuta, anche la sanzione ridotta, sulla base del ritardo cumulato, e gli interessi calcolati applicando il tasso legale.

Le modifiche apportate ad opera della Legge n. 190/2014, (Legge di Stabilità per l'anno 2015) con l'ampliamento delle fattispecie a disposizione del contribuente, sono alquanto rilevanti. Il nuovo intervento, ad opera del D.Lgs. n. 158/2015, ha riformato l'istituto del ravvedimento operoso, riducendo la misura delle sanzioni.

La previsione introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 ha invece ampliato il periodo all'interno del quale può essere regolarizzata la violazione con il pagamento della sanzione ridotta. In particolare, l'articolo 1, comma 637, della Legge di Stabilità 2015, ha apportato interessanti novità in conformità al principio di collaborazione e della buona fede, su cui si regge il dettato dell'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000).

Va altresì ricordato che l'adozione di questo strumento permette all'ente impositore di riscuotere immediatamente le somme dovute senza emissione ed elaborazione di particolari atti impositivi. Il ravvedimento operoso, nato per essere applicato alle entrate erariali, può essere utilizzato anche in ambito di entrate locali, la disposizione del comma 700, dell'art. 1 della Legge n.147/2013 "Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostante

attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale” consente infatti di applicare il Ravvedimento Operoso così detto “lungo” anche ai tributi locali;

Il Comune, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può disporre l'applicazione con espressa previsione nel regolamento generale delle entrate o attraverso l'adozione del Regolamento del Ravvedimento Operoso;

La sanzione viene applicata in relazione al tempo trascorso dalla violazione. In particolare la norma di riferimento prevede le seguenti casistiche:

- 1. Ravvedimento sprint**, per le sanatorie entro i primi 14 giorni successivi alla scadenza di legge, per le quali si applica la sanzione nella misura dello 0,1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- 2. Ravvedimento breve entro 30 giorni** dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%;
- 3. Ravvedimento intermedio a 90 giorni**, che comporta l'applicazione di una sanzione nella misura dell'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
- 4. Ravvedimento lungo** quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione.

Oltre a queste fattispecie applicabili automaticamente dagli enti locali, ne sono previste altre che vanno tuttavia regolamentate, se l'ente comunale intende utilizzarle. Si tratta:

- 5. Ravvedimento operoso entro i due anni** o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- 6. Ravvedimento operoso oltre i due anni**, che prevede invece una sanzione pari al 5%.

Va ribadito che al momento in cui il contribuente intendere versare quanto dovuto per sanare la propria posizione, deve provvedere al versamento, oltre che del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi al tasso legale.

Con le nuove disposizioni intervenute la sanatoria può avvenire anche se l'ente impositore ha già effettuato o disposto accessi o controlli. Pertanto anche in tali situazioni, il contribuente può adottare l'istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

L'unico vincolo che preclude l'adozione del ravvedimento operoso, è quindi costituito dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.

Pertanto, si ritiene opportuno, per quanto esposto, adottare lo specifico regolamento che disciplina il ravvedimento operoso.


RESPONSABILE
UFFICIO TRIBUTI
(DONATO SARACENO)



COMUNE DIMELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA
UFFICIO TRIBUTI

	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso
- Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
- Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte
- Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO III **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 8 – Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2

Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU),
 - b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
 - c. Tributo sui rifiuti (T.A.R.S.U., TARES. TARI),
 - d. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.),
 - e. Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4

Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

Art. 5

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
 - b. violazioni relative a parziali versamenti,
 - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
 - a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
 - b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

Art. 6

Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
 - o Ravvedimento sprint:
 - per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8

- Ravvedimento breve:
 - per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
- Ravvedimento medio:
 - per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
- Ravvedimento lungo:
 - per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta¹;
- Ravvedimento entro due anni:
 - per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,29% dell'imposta;
- Ravvedimento oltre due anni:
 - per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
- Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:
 - l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

Art. 7

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a. la somma omessa,
 - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6,
 - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

1. In riferimento a questa fattispecie la normativa di riferimento considera in alternativa il termine per la presentazione della dichiarazione periodica. Come ha fatto notare IFEL nella propria nota del 19 gennaio 2015, la dichiarazione IMU e TASI (come pure per le altre entrate locali ndr), non può considerarsi dichiarazione periodica. Inoltre una diversa interpretazione porterebbe a situazioni incoerenti.

VERBALE N. 03

Nell'anno duemilasedici addì 26 del mese di Aprile, a seguito convocazione in seduta ordinaria prot. n. 8616 del 21/04/16, alle ore 11,00 si è riunita, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, la III Commissione Consiliare.

Sono presenti i Conss.:

Sig. Carta Giuseppe

PRESIDENTE

Sig. Di Dato Paolo

COMPONENTE

Sig. Annino Antonio

“

Sig. Castro Giuseppe

“

Sig. Gigliuto Sebastiano (in sostituzione del Cons. Giampapa G. Delega agli atti).

Sono assenti i Cons.: Cannella T., Russo A., Giampapa G., Coco V., Magnano M., Coco V., Scollo A.

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Failla Agata, in sostituzione della Dott.ssa Maria Gianino.

Partecipa la Dott.ssa Saraceno Felicia, Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti apre la seduta e invita la segretaria alla lettura del verbale precedente che viene approvato. Dopodichè si passa a trattare il primo argomento posto all'o.d.g. avente oggetto:

Approvazione del Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso.

Il Consigliere Annino chiede alla Dott.ssa di relazionare sul contenuto della proposta di cui sopra. La Dott.ssa afferma che lo strumento del ravvedimento operoso lungo permette al contribuente/cittadino di sanare il debito tributario con una sanzione del 5% a condizione che non abbia ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento. Questo istituto costituisce un elemento deflattivo del contenzioso tributario. Il Presidente Carta chiede chiarimenti sul “Baratto Amministrativo” per la necessità di studiare una procedura applicativa al fine di agevolare il pagamento dei tributi.

Dopodichè il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

Si passa a trattare il secondo punto avente oggetto:

Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Si esaminano le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria da inserire nel relativo regolamento. La Dott.ssa Saraceno espone le novità relative all'applicazione del Comodato d'uso gratuito che quest'anno non sconta l'esenzione per assimilazione dell'immobile ad abitazione principale; la legge ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile a condizioni che il comodante possieda oltre alla propria casa di abitazione, solo quella concessa al parente di primo grado in linea retta e che il contratto di comodato sia registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Trattandosi di norme di Legge, la Commissione approva all'unanimità. Il Presidente Carta ringrazia la Dott.ssa Saraceno per l'esautiva esposizione. Non avendo altro da discutere la Commissione si conclude alle ore 12,00.

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Carta Giuseppe

LA SEGRETARIA

F.to Sig.ra Failla Agata

REGISTRO DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI MELILLI

VERBALE N. 29

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REVISORE UNICO

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 11.50, presso la sede del Comune di Melilli, il Revisore Unico, Dott.ssa Sofia Bongiovanni, si è riunito, alla presenza della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica.

Il Revisore Unico:

- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 26.04.2016, avente ad oggetto: IUC Determinazione Aliquote Componente TASI anno 2016, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 26.04.2016, avente ad oggetto: IUC conferma aliquote componente IMU anno 2016, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26.04.2016, avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe Tassa Rifiuti – TARI anno 2016, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 27.04.2016, avente ad oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione tariffe anno 2016 – Conferma Tariffe, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 12.04.2016, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del Ravvedimento Operoso, recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 05.04.2016, avente ad oggetto l'approvazione delle Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), recante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Enza Marchica;

Esprime:

Parere favorevole sulle deliberazioni di cui sopra.

Null'altro essendovi da verificare, la riunione si conclude alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

(Dott.ssa Sofia Bongiovanni)

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. SBONA

SALVATORE

Il Consigliere Anziano

F.to On. Dott. SORBELLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 28-07-2016 al 12-08-2016, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 2057)

Melilli, lì 13-08-2016

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
